I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1509/92 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1992

che depenna l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia dagli elenchi dei beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità a decorrere dal 1° marzo 1992

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3831/90 (2), (CEE) n. 3832/90 (3) e (CEE) n. 3833/90 (4), prorogati dal regolamento (CEE) n. 3587/91 (5), prevedono l'applicazione del sistema comunitario delle preferenze tariffarie generalizzate a taluni prodotti originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 (6), prorogato dal regolamento (CEE) n. 3588/91 (7), prevede una riduzione dei prelievi applicabili ad alcuni prodotti agricoli originari dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia;

considerando che gli accordi intermedi sugli scambi e sulle misure commerciali di accompagnamento conclusi dalla Comunità con la Repubblica di Ungheria (8), la Repubblica di Polonia (9) e con la Repubblica federativa ceca e slovacca (10) sono entrati in vigore il 1° marzo 1992;

considerando che, a decorrere da questa data le preferenze tariffarie generalizzate della Comunità non sono più applicabili a questi paesi ed è pertanto necessario depennarli dagli elenchi dei beneficiari e adeguare il volume degli importi fissi entro i quali viene applicato un prelievo ridotto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le menzioni « Ungheria », « Polonia » e « Cecoslovacchia » sono depennate dagli elenchi che figurano negli allegati dei regolamenti (CEE) n. 3831/90, (CEE) n. 3832/90 e (CEE) n. 3833/90.

2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Joaquim FERREIRA DO AMARAL

---

(1) Parere reso il 15 maggio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 39.
(4) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 86.
(5) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 3862/91 (GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 88).
(6) GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.
(7) GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.
(8) GU n. L 116 del 30. 4. 1992, pag. 2.
(9) GU n. L 114 del 30. 4. 1992, pag. 2.
(10) GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 2.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 (a)

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	Volume dell'importo fisso (tonnellate)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
59.0010	0203 29 13	Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate	50 % (AGR)	600
	ex 0203 29 55	Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, esclusi i filetti presentati a parte, congelati		
59.0020	0207 10 59 0207 23 19	Anatre, presentate spennate, svuotate senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette « anatre 63 % » o altrimenti presentate, fresche, refrigerate o congelate	50 % (AGR)	500
59.0025	ex 0207 39 55 ex 0207 43 15	Pezzi di anatre, disossati, freschi, refrigerati o congelati	50 % (AGR)	350
	ex 0207 39 73 ex 0207 43 53	Petti e loro pezzi di anatra, non disossati, freschi, refrigerati o congelati		
	ex 0207 39 77 ex 0207 43 63	Cosce e loro pezzi di anatra, non disossati, freschi, refrigerati o congelati		
59.0030	0207 10 79 0207 23 59	Oche, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette « oche 75 % » o altrimenti presentate, fresche, refrigerate o congelate	50 % (AGR)	1 200
	0207 39 53 0207 43 11	Pezzi disossati, di oche, freschi, refrigerati o congelati		
	0207 39 61 0207 43 23	Metà o quarti di oche, freschi, refrigerati o congelati		
	ex 0207 39 65 ex 0207 43 31	Ali intere, anche senza punto di oche, fresche, refrigerate o congelate		
	ex 0207 39 67 ex 0207 43 41	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, di oche, freschi, refrigerati o congelati		
	0207 39 71 0207 43 51	Petti e loro pezzi, di oche, freschi, refrigerati o congelati		
	0207 39 75 0207 43 61	Cosce e loro pezzi, di oche, fresche, refrigerate o congelate		
	ex 0207 39 81 ex 0207 43 71	Parti dette « paltò di oca », fresche, refrigerate o congelate		
59.0040		Carni della specie suina, salate o in salamoia :	50 % (AGR)	300
	0210 11 11	— Prosciutti e loro pezzi		
	0210 12 11	— Pancette (ventresche) e loro pezzi		
	0210 19 40	— Lombate e loro pezzi		
	0210 19 51	— altre parti disossate		
59.0050	1108 13 00	Fecola di patate	50 % (AGR)	50
59.0060	1601 00 91	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti, diversi da quelli di fegato	50 % (AGR)	50
59.0070	1601 00 99	Altri salami e salsicce	50 % (AGR)	50
59.0080	1602 49 15 1602 49 19	Preparazioni e conserve di carni di animali della specie suina domestica	50 % (AGR)	50

(a) Nonostante le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nel contesto di questo allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate posizioni di codice ex, lo schema preferenziale viene determinato applicando il codice NC e la corrispondente descrizione presi congiuntamente.